

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI TUTELA MINORI – PERIODO 01.01.2021-
31.12.2026.**

Rep. 3850 -----

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 14:30, in Bareggio, nell'Ufficio Comunale, avanti a me dott.ssa MARANTA COLACCICO, Segretario Generale del Comune di Bareggio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 267/18.08.2000, si sono personalmente costituiti i sigg.: -----

- **d.ssa MARIA LAURA MAUTONE**, nata a Magenta il 26.10.1971, in qualità di Responsabile Settore Famiglia e Solidarietà Sociale del Comune di Bareggio, domiciliata per la sua carica presso il Municipio, la quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, codice fiscale 82000710150, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del Decreto del Sindaco n. 8 del 21.05.2020 di conferimento incarico di Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, denominato in seguito anche semplicemente "Comune"; -----

- **dott. LUCA MARIA MASSARI**, nato a Milano il 02.08.1968, residente a Milano via Corso Lodi n. 15, identificato mediante Carta d'identità n. AT9248394 rilasciata dal Comune di Milano in data 21.08.2012, in qualità

di Direttore Generale della “**ASCSP Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona**” con sede in Magenta via Dante 2, p.i. 04956380960, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Speciale stessa, nel proseguo denominata anche semplicemente “Azienda Speciale”; -----

Dell’identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale rogante sono personalmente certo. -----

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 23.12.2020 ad oggetto “*Conferimento del Servizio Tutela Minori e famiglia all’Azienda speciale consortile servizi alla persona di Magenta. Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2026*” è stato approvato di conferire per il periodo 01.01.2021-31.12.2026 all’Azienda Speciale consortile Servizi alla Persona di Magenta la gestione dei rapporti tra la stessa ed i Comuni per l’attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori ed è stata altresì approvata una bozza di contratto di servizio ed i relativi allegati; -----

- con determinazione del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale n. 190 del 29.12.2020 è stato determinato di sottoscrivere il contratto di servizio de quo che regola la gestione dei rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) con sede in Magenta via Dante 2 ed il Comune di Bareggio per l’attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori per il periodo 01.01.2021-31.12.2026; -

- si dà atto che il servizio ha avuto avvio in data 01.01.2021 come da nota Pec del Comune di Bareggio prot. n. 13/04.01.2021 -----

- con determinazione del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale n. 190 del 29.12.2020 sono stati assunti gli impegni di spesa ad idonei capitoli per gli esercizi 2021 e 2022, dando atto che la spesa relativa ai successivi bilanci dal 2023 al 2026 sarà successivamente impegnata al medesimo capitolo di spesa previa iscrizione di idonei stanziamenti nei rispettivi bilanci di competenza; -----

- le verifiche previste di cui al D.lgs. 50/2016 hanno dato esito favorevole, come da documentazione depositata agli atti. -----

Risultano altresì agli atti i sottodescritti documenti: -----

a. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data 22.06.2021 dall'Istituto INAIL.

b. Le Parti danno atto che l'Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona ha dichiarato con nota pervenuta al protocollo in data 17.02.2021 prot. 5269, di essere in regola con le dichiarazioni e comunicazioni previsti dalla Legge 68 del 12.03.1999; -----

L'Azienda Speciale ha provveduto a:

a) stipulare polizza di Responsabilità civile n. 50 3500208179 con la Compagnia SARA; -----

b) versare, mediante bonifico bancario, gli importi richiesti per l'imposta di registro e di bollo, come risulta dalle attestazioni bancarie del 21.06.2021. --

L'Azienda Speciale è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare sia alle persone che alle cose del Comune, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di

disgrazia ed infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi. Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale. -----

Tutto ciò premesso tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto segue: -----

Art. 1 - Oggetto

Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti intercorrenti tra l'ASCSP ed il Comune per l'attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni in materia di tutela minori così come declinato all'art. 2 e 3.

Art. 2 – Compiti del Servizio Tutela Minori e Famiglia

L'ASCSP attraverso il S.T.M.F. attua gli interventi inerenti le competenze funzionali dei Comuni e indicate nel documento “Servizio Tutela Minori e Famiglia.”, di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto. La funzione di consulenza potrà essere attivata separatamente, per tutti i Comuni o per i Comuni che faranno richiesta, previa definizione degli aspetti economici.

Art. 3 - Finalità del Servizio Tutela Minori e Famiglia

Il Servizio Tutela Minori e Famiglia (di seguito S.T.M.F.), servizio di II° livello, si occupa di minori in situazioni familiari inadeguate o pregiudiziali per la loro crescita. Il S.T.M.F., su delega del Comune, a seguito di mandati della Procura della Repubblica per i Minorenni o di provvedimenti del

Tribunale per i minorenni in ambito civile, amministrativo e/o penale del Tribunale ordinario in ambito civile, assicura ai minori ed alle loro famiglie prestazioni psicologiche e sociali in un'ottica progettuale finalizzata al ripristino di condizioni favorevoli a un adeguato sviluppo psicofisico del minore. L'intervento del S.T.M.F. si concretizza in azioni tese a sostenere e riabilitare le risorse del minore e della sua famiglia, affinché la stessa sia in grado di sviluppare/ripristinare una situazione di sufficiente benessere tale da rimuovere le cause del disagio/devianza del minore. Qualora le risorse educative familiari non siano sufficienti, verranno individuate soluzioni familiari o comunitarie capaci di rispondere ai bisogni evolutivi e/o disagi del minore, in appoggio o in sostituzione della famiglia di origine.

Art. 4 - Organizzazione del S.T.M.F. e prestazioni garantite

Il S.T.M.F. opera attraverso un'equipe pluri-professionale, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, avvalendosi, attraverso strutturate forme di integrazione istituzionale e funzionale, dei servizi specialistici sanitari e socio-sanitari, degli altri servizi pubblici e privati coinvolti per la definizione, la realizzazione e la verifica degli interventi concernenti i minori, soggetti a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria, segnalati dai Comuni.

Il S.T.M.F., servizio di II° livello, è costituito da un'equipe quantitativamente composta (tenuto conto del carico di lavoro dei precedenti cinque anni di gestione) da un numero di operatori in grado di garantire, in via ordinaria, uno standard così definito:

- 35 minuti/settimana/minore di Assistenti Sociali;
- 25 minuti/settimana/minore Psicologi;
- 30 ore/settimana, con possibile incremento fino a 38 ore settimanali, di Responsabile del servizio stesso.

Il S.T.M.F. coinvolge il Servizio Sociale Comunale nel corso di riunioni a cadenza indicativamente trimestrale che si svolgeranno di norma presso il S.T.M.F., sia per lo scambio d'informazioni sia per il confronto sui minori in carico (o che saranno presi in carico).

La presa in carico sarà svolta di norma da una coppia formata da un Assistente Sociale e uno Psicologo. L'assegnazione dei casi dovrà essere anche numericamente equilibrata, in particolare si tenderà a non superare gli 80 minori per ogni Assistente Sociale a tempo pieno (38 ore settimanali) e i 75 per ogni Psicologo part time (20 ore settimanali).

Il S.T.M.F. acquisisce tutte le informazioni, utili per la gestione dei casi, dai servizi socio – educativi, scolastici e sociosanitari del territorio coinvolti nella situazione indicata nel Provvedimento Giudiziario.

Sarà compito del Responsabile del S.T.M.F. coinvolgere il Responsabile del Servizio Sociale del Comune in tutte quelle situazioni che richiedono tempestivi interventi e che per la loro complessità possono avere delle ricadute sulla responsabilità del Sindaco, quale Tutore/affidatario del minore.

Il S.T.M.F. utilizza, per ogni situazione, al proprio interno, i seguenti strumenti: cartella sociale, diario degli interventi, scheda per la valutazione

e la progettazione individualizzata dei casi in carico al S.T.M.F. interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Compete al S.T.M.F., in qualità di servizio di II° livello, la predisposizione di un programma d'intervento unitario individualizzato (comprendente obiettivi, azioni, monitoraggio) che sarà composto da tutte le progettualità elaborate dai diversi servizi ed unità di offerta coinvolte. I diversi interventi dovranno essere coerenti con il programma individualizzato elaborato dal S.T.M.F., che ne è il responsabile, e che effettuerà i monitoraggi e le verifiche necessarie informando i Comuni e l'autorità Giudiziaria (periodicamente ed anche a richiesta) dello svolgimento dello stesso (obiettivi, modalità, tempi e costi).

La responsabilità della valutazione e del programma individualizzato, costruiti con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori implicati nel caso, è del S.T.M.F.

Il S.T.M.F. opera di norma dal lunedì al venerdì non festivi, è possibile la chiusura infrasettimanale in caso di festività/ponti, previo preavviso ai Comuni.

Art. 5 – Destinatari del S.T.M.F.

Le attività del S.T.M.F. riguardano interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti civili (ferme restando le competenze di ASST sull'adozione e quelle del Servizio Affidi), amministrativi e penali (per quanto di competenza) così come declinate nel citato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I destinatari dell'intervento sono i minori e le loro famiglie, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, soggetti ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di interventi di protezione ai sensi dell'art. 403 C.C., è facoltà dei Comuni chiedere l'attivazione del Servizio.

Art. 6 - Modalità di accesso al servizio S.T.M.F.

I minori e le famiglie oggetto dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria accedono al servizio, su convocazione/invito degli operatori dell'equipe del S.T.M.F., presso la sede del Servizio (o altra sede che sarà indicata nella convocazione).

Art. 7 - Presa in carico.

La presa in carico dei minori e delle loro famiglie da parte del S.T.M.F. prende avvio dalla trasmissione formale all'Azienda ASCSP, da parte dei Comuni, del provvedimento dell'autorità requirente o giudicante. A tale invio devono essere allegati certificazione anagrafica e ogni informazione già nota ai Comuni, eventualmente utilizzando apposita scheda.

La consulenza, qualora richiesta, si svolgerà secondo le modalità indicate nel citato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 8 - Trasmissione della valutazione e del programma individualizzato di trattamento.

L'ASCSP trasmette al Comune gli esiti della valutazione e il programma individualizzato formulati dal S.T.M.F. su richiesta dall'Autorità Giudiziaria. Il Comune si impegna a ritrasmettere al S.T.M.F. le relazioni

precedentemente citate entro 5 giorni dal ricevimento. Compete al S.T.M.F. trasmettere la documentazione all'Autorità Giudiziaria richiedente.

La ritrasmissione della valutazione costituisce condivisione, per quanto di competenza, della proposta d'intervento formulata.

Nel caso in cui il Comune ometta di rispondere entro i suddetti 5 giorni, il S.T.M.F. solleciterà la risposta individuando, in ragione delle necessità del caso di specie, un ulteriore termine. Nel caso in cui tale ulteriore termine decorra nel silenzio del Comune, il S.T.M.F. procederà alla trasmissione della relazione. In caso di disaccordo non sanabile, il Comune potrà trasmettere al S.T.M.F. proprie valutazioni che saranno inoltrate all'A.G., da parte del S.T.M.F., allegate alla propria relazione.

Art. 9 - Cessazioni della presa in carico

Le situazioni dei minori restano in carico al S.T.M.F.:

- fino alla cessazione degli effetti di quanto disposto nel provvedimento dell'A.G. competente;
- fino all'effettiva presa in carico da parte del nuovo Comune, in caso di trasferimento della residenza del nucleo familiare d'origine;
- fino al raggiungimento della maggiore età, o anche oltre il compimento del 18° anno di età;
- fino alla cessazione della competenza comunale, nei casi di prosieguo amministrativo e di celebrazione di processi penali minorili. Il S.T.M.F. comunica la dimissione del minore al Servizio Sociale del Comune di

residenza del soggetto e/o agli altri servizi coinvolti, per i provvedimenti di competenza.

Art. 10 - Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie.

L'ASCSP si avvale, nella forma di una strutturata integrazione, dei servizi specialistici della ASST Ovest Milanese e di ogni altro Servizio indicato dall'ATS Milano Città Metropolitana per le attività previste dagli artt. 24-25 del DPCM del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." I rapporti sono attualmente ancora regolati da "Accordo di programma tra l'ASL della Provincia di Milano 1, L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e l'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano per la gestione delle funzioni di integrazione sociosanitaria a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria". La definizione dei nuovi rapporti avverrà in fase di redazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito del Magentino.

Art. 11 - Adempimenti del Comune.

Il Comune si impegna a:

- attivare il S.T.M.F. con la tempestiva trasmissione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, requirente o giudicante, corredato dalla scheda anagrafica della famiglia e da ogni altra informazione già a conoscenza del Comune (eventualmente anche attraverso idonea scheda);
- non superare i cinque giorni per gli adempimenti di cui all'art 8 del presente contratto di servizio;

- fornire la collaborazione necessaria per il raggiungimento delle finalità del Servizio ed in particolare designando le persone che partecipano alle riunioni di cui al successivo art. 15 bis;
- verificare periodicamente lo stato anagrafico della famiglia;
- garantire la collaborazione per la realizzazione degli interventi previsti nel programma d'intervento individualizzato;
- assicurare la copertura finanziaria per gli interventi di competenza di cui al successivo art.16 ivi compresi l'assistenza domiciliare e l'inserimento di minori in comunità educative o familiari o in affido familiare;
- garantire altresì l'attuazione degli interventi concordati in fase progettuale che siano subito attivabili, anche in attesa di provvedimento.

Art.12 - Collaborazione con altri Servizi.

Il S.T.M.F. nello svolgere la sua funzione favorisce e sollecita forme di collaborazione con le risorse informali e formali del territorio, compresi tutti i Servizi, pubblici e privati, ed agenzie educative che possono concorrere alla definizione e realizzazione degli interventi nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

Gli interventi possono riguardare:

- invio e collaborazione con operatori sanitari per interventi di competenza;
- collaborazione e invio degli interessati a Servizi specialistici (CPS, NOA, SERT, UONPIA ecc.) a fronte di problematiche specifiche;
- attivazione di interventi socio assistenziali e socio educativi in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali;

- collaborazioni con le scuole.

Art. 13 - Flussi informativi.

Il S.T.M.F. garantirà al Comune un flusso informativo trimestrale, nel corso della riunione periodica, in ordine ai minori residenti nel territorio ed in carico al servizio nonché una comunicazione tempestiva in caso di significative variazioni.

L' ASCSP fornirà annualmente:

- una raccolta dati e un monitoraggio dei fenomeni di maltrattamento e abuso nonché dei reati commessi dai minori;
- informazioni previsionali e consuntive in sede del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio.

La prontezza dell'accesso alle informazioni verrà garantita, ove possibile, anche attraverso il programma informatico.

Art. 14 - Tutela della privacy.

Ai sensi degli articoli 4 e 28 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito "Codice") e degli articoli 4, paragrafo 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, il Comune di Bareggio, titolare del trattamento dati, designa l'ASCSP quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio il quale si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. L'ASCSP si obbliga ad osservare quanto contenuto nell'art. 28 del Regolamento UE 16/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati

delle persone fisiche nonché i Regolamenti comunali e le eventuali disposizioni.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. L'ASCSP dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

In riferimento al segreto degli atti giudiziari si applicano le normative specifiche.

Art. 15 – Durata, risoluzione e recesso del Servizio.

Il contratto per l'erogazione del S.T.M.F. decorre dal 01.01.2021 fino al 31.12.2026, fatta salva la facoltà di proroga tecnica per la definizione di un nuovo contratto.

Le parti hanno la facoltà di risolvere il presente contratto di servizio per inadempimento nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dalle parti, non eliminati a seguito di diffida formale per il tramite del relativo legale rappresentante;
- sospensione del S.T.M.F. di cui al presente contratto non dipendenti da cause di forza maggiore a seguito di diffida formale per il tramite del relativo legale rappresentante;
- cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Le parti possono altresì recedere dal presente contratto per ragioni organizzative, gestionali, tecniche ed economiche, dandone preavviso alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, almeno 6 mesi prima. Le parti, nel caso di risoluzione, recesso o scadenza del contratto si impegnano, ove possibile, a garantire ai lavoratori subordinati operanti nel S.T.M.F. dell'ASCSP la continuità lavorativa, presso il nuovo gestore.

Art. 15 bis – Tavolo permanente.

Presso l'Ufficio di Piano è costituito un tavolo permanente di valutazione del fenomeno del maltrattamento minorile e del S.T.M.F.

Il Tavolo permanente è composto da persone indicate dai Comuni e dall'Azienda. Il Tavolo individuerà obiettivi e azioni di miglioramento, esercitando anche l'attività utile al controllo analogo e prevenendo almeno n. 2 incontri all'anno.

Potranno essere anche individuati gruppi tecnici con componenti dei Comuni, dell'Ufficio di Piano e dell'ASCSP per lo studio del fenomeno.

Su impulso del Piano di Zona e/o su richiesta di uno o più Comuni, l'ASCSP potrà valutare l'attivazione di servizi/progetti complementari all'attività di cui al presente contratto.

Art. 16 – Aspetti economici.

Il S.T.M.F., pur contrattualizzato con ciascun Comune, rappresenta un'attività di servizio unitariamente definita e conseguentemente erogata a tutti i Comuni dell'ambito distrettuale di Magenta che, pertanto, partecipano ai costi sulla base del numero di casi giornalieri mediamente in carico. Il S.T.M.F. viene dimensionato sulla base dello standard di prestazioni richiesto e con riferimento alla media giornaliera di minori in carico nel periodo 01/01/2015 – 30/09/2020 pari a 428.

Il budget annuale complessivo del servizio da fornirsi a tutti i Comuni dell'ambito distrettuale di Magenta è determinato sulla base dei calcoli di cui all'Allegato 3, in € 1776,00 massimi a minore.

Ai Comuni verranno addebitati i soli costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del servizio, fermo restando il limite massimo per minore.

Determinazione degli acconti.

Si prevede la fatturazione di tre acconti, rispettivamente a marzo, giugno, settembre di ogni anno, ciascuno di pari importo che viene così determinato: € 1776,00 X 0,3 X CFA. Unitamente alla fattura, viene inviato al Comune un report riferito alla parte dell'anno trascorsa, contenente il numero medio

complessivo dei casi in carico al STMF e il numero medio di casi in carico riferiti al Comune.

Determinazione del saldo.

La fatturazione del saldo sarà effettuata entro il mese di marzo dell'anno successivo per un importo determinato sulla base dei complessivi costi effettivamente sostenuti dalla ASCSP per l'erogazione del S.T.M.F. con la seguente modalità:

$[(CS / MGA) \times MCA]$ – la sommatoria degli acconti fatturati.

LEGENDA:

casi in carico al 31 dicembre dell'anno precedente = CFA

costo complessivo S.T.M.F. = CS

media giornaliera minori complessivamente in carico nell'anno di competenza = MGA

media giornaliera minori in carico al comune nell'anno di competenza = MCA

Tempi di pagamento.

I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni dalla data fattura.

Art. 17 – Modifiche del Contratto di Servizio.

Il presente Contratto di Servizio può essere oggetto di modifica in corso di validità tramite accordi tra le parti che dovranno essere formalizzati per iscritto. In assenza di accordo, il contratto di servizio rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 15.

Al termine di ogni anno di validità del contratto gli aspetti economici possono essere rivisti previo accordo con gli enti che hanno richiesto l'erogazione del Servizio. L'obbligo per l'ASCSP di adeguamento del livello retributivo dei collaboratori, conseguentemente all'entrata in vigore di modifiche al relativo contratto nazionale di lavoro, costituisce ragione sufficiente per la revisione degli aspetti economici.

Art. 18 - Misure anticorruzione.

Le parti si obbligano ad attuare tutte le norme inerenti la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto dai Piani Anticorruzione adottati dai rispettivi organi. Per il Comune di Bareggio il Piano Anticorruzione è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 31.03.2021, per l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona il Piano Anticorruzione è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2020.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

La normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari non si applica nel caso di specie in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto trattandosi di affidamento di servizio *in house*.

Art. 20 - Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01: osservanza e risoluzione del contratto.

Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D.lgs. n. 231/01, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto. Al momento della

stipula del presente contratto, il Comune di Bareggio nella persona del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona riceve copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico dell'Azienda e si impegna ad operare nel pieno rispetto degli stessi, della normativa vigente applicabile al settore in cui opera l'Azienda nonché delle prescrizioni del D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Comune di Bareggio dichiara di impartire e attuare disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate e si obbliga nei confronti dell'ASCSP a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'ASCSP, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà all'ASCSP di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Resta inoltre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da comportamenti di inosservanza del Modello Organizzativo derivino danni

concreti all'Azienda, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/01.

Art. 21 – Conflitto d'interesse.

Al verificarsi di sovrapposizioni e commistioni tra il servizio S.T.M.F. ed altri servizi forniti dall'ASCSP al Comune, gli operatori interessati dovranno prestare servizio con la massima trasparenza demandando ogni decisione al Responsabile del Servizio Comunale.

Art. 22 – Controversie.

Tutte le controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, qualora non possano essere risolte mediante accordo bonario tra le parti, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Art.23 – Cauzione definitiva.

Le parti concordano, in deroga a quanto previsto all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, di esonerare l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dalla presentazione della cauzione definitiva trattandosi di società "in house providing" di cui all' art. 102 e art. 104 del TUEL e soggetta al regime speciale dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 24 – Spese contrattuali e forma del contratto.

Il contratto viene stipulato nella forma dell'atto pubblico e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compresa la registrazione saranno a carico dell'Azienda Speciale.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto redatto su supporto informatico che, previa lettura a video, le Parti dichiarano il tutto pienamente conforme alla loro volontà espressami, dispensandomi dalla lettura degli allegati sopra indicati e lo sottoscrivono con me Segretario Generale per ultima: -----

dott.ssa Laura Mautone mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità. -----

dott. LUCA MARIA MASSARI, mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità. -----

Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario Generale è apposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità.

Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14 art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. consta di 21 pagine, comprensive della successiva pagina recante le firme.

COMUNE DI BAREGGIO
LA RESPONSABILE SETTORE
FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

d.ssa Maria Laura Mautone

(firmato digitalmente)

ASCSP Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona

dott. Luca Maria Massari

(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maranta Colacicco

(firmato digitalmente)



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGATO 1

SERVIZIO TUTELA

MINORI E FAMIGLIA

20 Novembre 2009

ASCSP - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it

Sintesi dell'istruttoria per l'avvio del Servizio Tutela Minori e Famiglia (STMF) da parte dell'Azienda.

Il tortuoso e difficile percorso, iniziato nel gennaio 2008, della delega della funzione di tutela minori e la costituzione di un unico Servizio Tutela Minori e Famiglia sembra volgere verso la conclusione.

Si ricordano brevemente le tappe:

- 12 novembre 2007. Richiesta all'Azienda, da parte della Conferenza degli Amministratori, dello studio di fattibilità per la gestione di un Servizio unitario di Tutela Minori e Famiglia, richiesta **approvata nell'Assemblea dei Sindaci dell'azienda in data 17 dicembre 2007;**
- 30 settembre 2008. Predisposizione da parte dell'Azienda dello "Studio di fattibilità del progetto del Servizio Tutela Minori e Famiglia dei Comuni del Distretto di Magenta", **presentato all'Assemblea dei Sindaci dell'Azienda il 20 ottobre 2008;**
- 16 giugno 2009. Trasmissione all'Azienda, da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano, del documento "Studio di fattibilità del progetto del Servizio Tutela Minori e Famiglia dei Comuni del Distretto di Magenta. Definizione della Mission del servizio – Documento di lavoro" indicante l'oggetto dell'intervento della Tutela Minori delegato all'Azienda;
- 30 settembre 2009. Definizione da parte dell'Azienda del "Modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia. Comuni del Distretto n. 6 di Magenta".

Il tempo trascorso per definire l'oggetto della delega dell'intervento Tutela Minori all'Azienda ha penalizzato pesantemente questa fase di transizione verso il nuovo Servizio unitario.

L'Azienda ha delineato il "Modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia. Comuni del Distretto n. 6 di Magenta" con il relativo Piano economico finanziario 2010 – 2012, che è stato arricchito anche del confronto con il tavolo tecnico afferente all'Ufficio di Piano, composto da tutti i Responsabili Sociali dei Comuni, di cui all'allegato n. 1 parte integrate e sostanziale della presente relazione.

Si evidenzia che non è stato possibile, da parte dell'Azienda, procedere ad una valutazione dei costi del Servizio e per questa ragione sono state assunte le indicazioni fornite in merito dai Responsabili amministrativi delle due tutele esistenti, sia in ordine ai costi, sia in ordine agli standard gestionali. L'Azienda ha però rilevato che nelle previsioni economiche, fornite da questi soggetti, non emergevano alcuni costi gestionali peraltro garantiti dai Comuni Capo fila delle due tutele esistenti; la valorizzazione di tali costi non è stata resa possibile in quanto, per il tipo di contabilità vigente nei Comuni, essi sono correlati a capitoli di bilancio difficilmente scorporabili (es. costo supporti amministrativi, costi tecnici, costi interventi di piccola manutenzione ecc).

L'Azienda, in via preventiva, ha quindi quantificato tali costi con un calcolo approssimativo (circa il 5% del totale dei costi) con il successivo intento di farne oggetto di una verifica durante la gestione effettiva del Servizio per eventuali rinegoziazioni specifiche con i Comuni utilizzatori del Servizio.

Si rammenta inoltre che l'Azienda non ha preso visione delle sedi e, attesi i tempi, non è in grado di quantificare eventuali spese ad esse inerenti tra cui quelle relative al cambio di utenze.

Rispetto agli standard gestionali, all'Azienda è stato richiesto dai Responsabili delle due tutele attualmente operanti, di garantire 30' settimanali/minore per la figura dello psicologo e 40' settimanali/minore per la figura dell'assistente sociale. L'Azienda ha ritenuto questa richiesta pertinente, sia perché formulata da precedenti gestori e quindi supportata dall'esperienza, sia perché, considerato le attività previste ed il numero dei minori coinvolti, appariva uno standard sufficiente per garantire l'avvio delle attività. Anche per gli standard gestionali sarà condotta una verifica tesa a valutare la congruenza del minutaggio previsto con il carico di lavoro differenziato nei diversi casi.

Nei successivi contatti, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, che ha assunto il ruolo di facilitatore nei rapporti tra i Comuni e l'Azienda, ha segnalato la richiesta del Tavolo degli Assessori dei Comuni di ridurre i costi del servizio. L'Azienda ha evidenziato che la riduzione dei costi passava inevitabilmente attraverso la riduzione degli standard gestionali e ha formulato una proposta di riduzione dello standard a 25' settimanali/minore per la figura dello psicologo e 35' settimanali/minori per la figura dell'assistente sociale, come da allegato n. 2 parte integrante e sostanziale della presente relazione. Questa soluzione produce una riduzione della **spesa che i Comuni dovranno sostenere per ogni minore preventivata per l'anno 2010 che è pari a 1.700 €, rapportata al periodo di reale presa in carico.**

L'Azienda, prende atto di questa indicazione e si impegna a garantire il servizio richiesto, evidenziando che la riduzione dello standard gestionale comporta il venire meno dell'attività di 1 psicologo e 1 assistente sociale a tempo pieno: **e quindi ritiene che non sarà possibile garantire la funzione di consulenza prevista nel citato modello organizzativo**, fatta salva la disponibilità, previa congrua valorizzazione economica, di garantire la stessa ai Comuni richiedenti.

In sintesi, gli standard da garantire dopo la modifica proposta sono riportati nella tabella sottostante:

Ore operatori annue	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
	<i>n. casi</i>	<i>h/annue</i>	<i>n. casi</i>	<i>h/annue</i>	<i>n. casi</i>	<i>h/annue</i>
Ass. Sociale 35' /sett/ minore	330	8.855	350	9.392	360	9.660
Psicologo 25' /sett/ minore	330	6.325	350	6.708	360	6.900
Psicologo urgenza		100		100		100

Si rinvia al punto "Fase transitoria" del citato allegato n. 1 "Modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia. Comuni del Distretto n. 6 di Magenta" che evidenzia le incombenze che gravano sull'Azienda dal momento in cui i Comuni, nei singoli Consigli Comunali, delibereranno la delega del Servizio all'Azienda, probabilmente per la fine di novembre. Essendo noto che l'avvio della nuova gestione del Servizio, per scadenza delle Convenzioni in atto regolanti i rapporti delle due tutele esistenti, è il 1.01.2010, si rappresenta già fin da ora la difficoltà dell'azienda a garantire la continuità del servizio

stesso. Sarà profuso tutto l'impegno possibile, ma occorre mettere nel conto possibili disfunzioni e ritardi nei primi mesi di avvio della nuova gestione.

Gli obiettivi iniziali del servizio saranno quelli di garantire gli interventi urgenti e rivedere le situazioni pregresse nonché favorire la costituzione del nuovo gruppo di lavoro agevolando l'integrazione fra gli operatori provenienti dalle due tutele.

La novità più significativa sarà costituita dalla ricostruzione di una rinnovata e più intensa collaborazione con gli operatori dei servizi dell'ASL della Provincia di Milano 1: questa sarà sicuramente una priorità di questo primo anno di lavoro del servizio.

L'Assemblea dei Sindaci, riunitasi in data 20 novembre 2009, nell'approvare il documento "Modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e famiglia. Comuni Distretto n. 6 di Magenta" ha deliberato che l'Azienda preveda, fra un anno, una prima valutazione del modello organizzativo sperimentato e dei costi sostenuti, per verificare la funzionalità e la qualità del servizio, nonché valutare se risponde alle esigenze dei Comuni e ai bisogni del territorio.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato n. 1

***Modello organizzativo del Servizio Tutela
Minori e Famiglia.***

Comuni del Distretto n. 6 di Magenta

Vers. 28.10.2009

Supervisore Tecnico – Scientifico
Prof. Carlo Mario Mozzanica

Direttore generale ASCSP
Marco Noli

ASCSP - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it

Premessa

Mandato all'Azienda

Nel trasmettere lo *"Studio di fattibilità del progetto del Servizio Tutela Minori e Famiglia dei Comuni del Distretto di Magenta"* al ex Presidente della Conferenza degli Amministratori questa Azienda aveva richiesto, per poter procedere alla precisazione del modello organizzativo, di definire l'oggetto dell'intervento di tutela minori che i Comuni intendono delegare alla gestione dell'Azienda.

In data 16 giugno 2009 è pervenuto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano il documento *"Studio di fattibilità del progetto del Servizio Tutela Minori e Famiglia dei Comuni di Distretto di Magenta – Definizione della mission del servizio – Documento di lavoro"* che fornisce indicazioni in ordine all'oggetto della delega.

In particolare, il citato documento declina la definizione dell'oggetto dell'intervento di tutela minori delegato all'Azienda secondo una definizione tipologica e funzionale dell'intervento.

La definizione tipologica attiene alla limitazione dei confini dell'attività che il documento ascrive all'area del maltrattamento, dell'incuria, dell'abbandono, dell'abuso e all'area penale. Un'ulteriore precisazione esclude dagli obiettivi e scopi del Servizio tutela minori e famiglia affidato all'azienda l'area del "disagio", sia in termini preventivi che di trattamento. Come il documento riconosce non è certamente facile definire cosa appartiene al disagio, soprattutto oggi, dove l'area dell'agio e del disagio hanno dei confini labili e comunque ampie zone "grigie" di sovrapposizione. Tutto ciò richiederà all'Azienda un'attenzione particolare per definire concretamente le diverse situazioni di richiesta consulenziale per evitare il dilatarsi di interventi oltre le aree di competenza che i Comuni hanno delegato all'Azienda stessa.

La definizione funzionale dell'intervento si esplica nella valutazione, trattamento e consulenza.

Il Documento assegna le funzioni di valutazione e trattamento, afferenti all'area della prevenzione terziaria, alla competenza del Servizio Tutela Minori e Famiglia dell'Azienda e si attivano a seguito di decreto da parte dell'Autorità giudiziaria, requirente o giudicante.

L'attività di valutazione viene declinata come valutazione psicosociale e psicodiagnostica del minore e dei genitori e interventi nell'area penale minorile. L'attività di trattamento comprende l'attivazione di interventi terapeutici, il sostegno ai minori, il sostegno alle competenze genitoriali e familiari, l'attivazione di interventi educativi, l'attivazione di mediazione per il diritto di visita, gli interventi nell'area penale minorile.

La funzione di consulenza si può collocare nell'area della prevenzione secondaria e più precisamente nella fase della rilevazione dei segnali di malessere dei minori e dei rischi per la loro crescita. Il Documento prevede che l'Azienda metta a disposizione dei Comuni, delle scuole e delle altre agenzie un "luogo" che permetta loro di confrontarsi e avere delle consulenze rispetto alle situazioni di rischio rilevate.

Nel documento si definiscono poi gli scopi che si vogliono assegnare al Servizio minori e famiglia del Distretto di Magenta che sono così delineati:

- ripristinare il benessere di bambini e adolescenti laddove questo sia stato messo a rischio o compromesso dalla difficoltà del nucleo familiare o dei comportamenti dannosi dei genitori;
- rispondere a bisogni di tutela dell'infanzia individuando le più adeguate risorse protettive e riparative;
- offrire alle famiglie un aiuto competente per risolvere i principali problemi sociali e psicologici relazionali che ostacolano, impediscono o danneggiano le capacità genitoriali al punto da richiedere in alcuni casi l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile;
- operare in sinergia con la rete dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio;
- adempiere ai mandati dell'autorità giudiziaria.

Questi scopi appartengono a tutta la rete dei servizi dedicata all'area minorile, sia pure con declinazioni diversificate, e anche l'Azienda dovrà declinarli per sé in conformità alla competenze tipologiche e funzionali assegnategli.

Il documento, come d'altra parte lo studio di fattibilità predisposto dall'Azienda, evidenzia poi che l'intervento rivolto ai minori deve estendersi necessariamente al sistema famiglia in quanto luogo per eccellenza dove il minore ha diritto di crescere e di essere educato; qualora la sua famiglia non sia in grado di garantire questo, l'intervento deve essere teso a garantire, per quanto possibile, una famiglia che lo accolga.

Il documento indica gli elementi di qualità, declinati anche con alcuni indicatori da definire, che il Servizio tutela minori e famiglia deve garantire:

1. **rispetto dei tempi e delle procedure prescritte dall'autorità giudiziaria:** le prescrizioni di alcune procedure da parte dell'autorità giudiziaria hanno carattere coattivo e devono obbligatoriamente essere eseguite nel rispetto dei tempi prescritti.
2. **benessere del minore e della famiglia:** in nessuna fase del percorso deve essere possibile scendere al di sotto del limite di pregiudizio per il minore; tutte le fasi del percorso devono tendere ad un benessere "accettabile" per il minore e la famiglia.
3. **motivazione dei costi:** occorre una chiara capacità di motivare/valutare il costo sostenuto in funzione del beneficio prodotto.

Questo è il mandato che l'Azienda ha quindi ricevuto per procedere nella definizione del modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia.

Scenari in cui si colloca il servizio Tutela Minori e Famiglia.

Prima di delineare l'organizzazione del Servizio, si ritiene opportuno evidenziare alcuni scenari di cui si dovrà tenere conto nella progettazione organizzativa. Sono molti gli scenari che chiedono di essere indagati: quello socioculturale (con le molte deprivazioni esistenziali e relazionali che generano disagio), quello socioistituzionale (con la necessaria rivisitazione delle forme di *welfare* relazionale, *community*, obbligatorio), quello programmatico, organizzativo e valutativo. Faremo qui solo qualche sintetico cenno.

Il primo scenario attiene alla riorganizzazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari a seguito dell'emanazione dalla legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 e relative delibere attuative.

La citata legge regionale rimodella il sistema dell'offerta dei servizi sociali e sociosanitari, rilancia la programmazione zonale e richiede un riposizionamento di tutte le Unità di Offerta nell'ottica della costruzione di una rete integrata di interventi e servizi capaci di rispondere ai bisogni del proprio territorio. L'attuazione e soprattutto l'applicazione dei principi e delle indicazioni contenute nella citata legge impegneranno tutte le Unità di Offerta nei prossimi anni attraverso la programmazione zonale a costruire sinergie e collaborazioni per un miglioramento delle welfare locale, soprattutto nella prospettiva del segretariato sociale (I° livello) e dell'integrazione sociosanitaria.

Il secondo scenario attiene alle modificazioni che sono intervenute nell'ordinamento giudiziario minorile a seguito dell'emanazione della legge 77/2003 e dell'entrata in vigore della legge 149/2001, che, novellando la legge 184/83, introduce i principi del giusto processo anche nella prassi della giustizia minorile.

E' un'evoluzione ancora in corso che va verso un superamento della cosiddetta "volontaria giurisdizione" per approdare nella fase più propria della tutela giurisdizionale dei diritti.

La tutela giurisdizionale dei diritti considera l'ordinamento giuridico minorile più nettamente distinto della protezione dei minorenni, compito precipuo dei servizi sociosanitari sulla base dei principi di beneficenza e del consenso informato. In questa ottica permane la facoltà e l'obbligo di segnalare, così come definito dalla norma, le situazioni che ledono il diritto fondamentale dei bambini di crescere e essere allevati nell'ambito di una famiglia, ma tale segnalazione è indirizzata al Pubblico Ministero, organo di giurisdizione legittimato a produrre ricorso al Tribunale dei Minorenni se sussistono le condizioni previste dalla legge.

Tutto ciò non produce l'interruzione dell'intervento di protezione messo in atto dai servizi perché il percorso giudiziario non sostituisce l'intervento sociosanitario ma interviene a modificare la responsabilità degli adulti nei confronti del minore, permettendo ai servizi di operare in un contesto diverso.

Più localmente, lo scenario che caratterizza il territorio del Distretto di Magenta è la presenza decennale di servizi che si sono occupati con competenza degli interventi nella area minorile sia di prevenzione primaria che secondaria e terziaria.

Questa ricchezza di esperienze oggi è rappresentata dai due servizi tutela esistenti: il Servizio della gestione associata dell'Unità Minori e Famiglia, con sede a Corbetta, che vede convenzionati i Comuni di Arluno, Boffalora, Casorezzo, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Robecco sul Naviglio, Sedriano, Santo Stefano Ticino, Vittuone, e il Servizio Tutela Minori e Famiglia di Magenta, a cui in seguito si è associato il Comune di Ossonata.

Rinviando al citato "Studio di fattibilità del Progetto del Servizio tutela minori e famiglia dei Comuni del Distretto di Magenta" predisposto dall'Azienda per la ricostruzione e l'analisi dell'esperienza dei due servizi, il costituendo nuovo Servizio Tutela Minori e Famiglia dovrà saper valorizzare quanto di positivo è stato realizzato per costruire un modello teorico, organizzativo e gestionale unitario, capace di rispondere alle esigenze di tutti i Comuni dell'Azienda e del Distretto n. 6, di Magenta.

Questi scenari sono sullo sfondo della riprogrammazione organizzativa del Servizio Tutela minori e famiglia.

A S C S P - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it

Nodi critici dei Servizi Tutela Minori e Famiglia

Prima di affrontare più direttamente il modello organizzativo del ricostituendo Servizio Tutela Minori e Famiglia si ritiene utile evidenziare alcuni nodi critici comuni a tali servizi che i modelli organizzativi sono chiamati ad affrontare.

Anzitutto i Servizi tutela minori e famiglia si collocano in un intreccio particolarmente delicato che evoca vissuti e rappresentazioni profonde in ordine all'idea d'infanzia, al ruolo della famiglia e ai diritti dei diversi componenti, al ruolo dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria. Tutto il contesto coinvolto in queste situazioni è percorso da emozioni, aspettative e vissuti molto intensi, spesso oggetto di collusioni, conflittualità e fraintendimenti.

Spesso la tutela minori lavora in un contesto specifico, quello dell'obbligatorietà della relazione tra famiglia e servizio, perché è venuta meno quell'alleanza normalmente presente basata sulla volontarietà della richiesta di aiuto. Nei Servizi di tutela è strutturale la tensione tra i bisogni di cura e protezione del minore da una parte e il sostegno, l'aiuto ai genitori dell'altra.

L'azione dovrà, attraverso un processo a tappe, provare a ricomporre questo dilemma avendo però ben presente che prioritarie sono la protezione e la tutela del minore rispetto al sostegno e l'aiuto ai genitori. La ricomposizione di questo dilemma è possibile già a partire dalle fasi della rilevazione e protezione dalle quali emergerà la valutazione che potrà orientare e garantire un trattamento appropriato. Tutto questo richiama l'interdisciplinarietà dell'intervento, le diverse competenze professionali, ma anche l'integrazione e il lavoro di rete finalizzato a ricomporre gli interventi spesso afferenti a competenze di enti diversi.

Un altro dilemma strutturale dei Servizi tutela minori è il confine e i rapporti tra gli interventi di II° livello (Servizio Tutela minori e famiglia) e quelli di I° livello (Servizi sociali, i servizi dell'area educativa – scolastica, altri servizi territoriali e i servizi socio-sanitari di base).

La nuova riorganizzazione dovrà affrontare questo nodo e, pur nella consapevolezza che la tensione non potrà essere annullata, dovrà provare a mettere in atto strumenti di ricomposizione.

Questo è ancora più importante atteso che all'Azienda è stato dato il mandato di operare prevalentemente nella prevenzione terziaria e quindi nelle situazioni che si affronteranno c'è stato "un prima" e ci sarà "un dopo" che vanno oltre alle competenze del Servizio stesso. La sfida cui è chiamato il costituendo Servizio sarà proprio quella di garantire alla famiglia e ai minori una possibile continuità d'intervento.

L'esperienza di gestione dei Servizi Tutela e Famiglia da parte dell'ASCSP potrebbe poi evocare passate esperienze gestionali di delega di questa funzione alle ASL che hanno segnato la storia di questi servizi in Regione Lombardia. Si tratta di assumere i punti di forza delle precedenti gestioni e cercare di sciogliere le criticità che l'esperienza ha evidenziato.

Uno dei punti di forza della gestione delegata all'ASL, che si ripropone, è legato alla possibilità di gestire un servizio in dimensione territoriale adeguata che si caratterizza come servizio specialistico, in quanto affronta situazioni particolarmente complesse (es. abusi) che richiedono competenze specifiche per un numero limitato di casi e quindi antieconomico diluire nei singoli Comuni. Altri punti di forza, oltre la specializzazione, della

gestione delegate alle ASL sono: le economie di scala e un sufficiente grado di stabilizzazione del personale.

Una criticità emersa era che spesso i Comuni si sono sentiti relegati nella funzione di soggetti pagatori perché poco coinvolti e resi partecipi del senso degli interventi proposti dalla ASL e quindi inibiti dalla possibilità di valutarne gli esiti e l'efficacia. La scarsità di informazioni che spesso si è tradotta in una percezione di scarso controllo della spesa dovrà essere superata attraverso un costante aggiornamento delle situazioni in carico al servizio tutela minori e famiglia.

L'altro nodo che la riorganizzazione del servizio tutela minori e famiglia dovrà affrontare è legato al rapporto con gli altri servizi specialistici, in particolare con quelli che erogano gli interventi sanitari e sociosanitari nell'area minori.

Ci si riferisce a tutte le funzioni socio assistenziali ad elevata integrazione sanitarie (essenzialmente le funzioni consultoriali di cui alla legge 405/75 e 194/78 e alla L.R. 34/2004) e a tutte le prestazioni medico specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori e famiglie (comprese quelle affidatarie e adottive), sui minori soggetti a provvedimenti penali e a quelle di prevenzione, diagnostiche, psicoterapiche e di assistenza per i minori vittime di abusi, che l'ASL deve garantire in attuazione dei Livelli essenziali di Assistenza (DPCM 29.11.2001).

Questo tema, oggetto di controversie a seguito del ritiro delle deleghe dall'ASL, ha assunto contorni diversi nelle aree della Lombardia, ma necessita di essere ripreso e affrontato con l'ASL della Provincia di Mi 1 per evitare di gravare, anche per le possibili responsabilità contabili, o quanto meno ridurre il più possibile, di oneri impropri i Comuni.

Questa criticità impatta pesantemente con i tempi di risposta, che è un elemento di qualità indicato nel documento dell'Ufficio di piano, per cui dovrà essere oggetto di uno specifico Accordo di programma e/o protocollo con l'ASL perché, qualora le risorse messe a disposizione non siano sufficienti, occorre una deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in ordine all'assunzione eventuale da parte dell'Azienda di parte o tutti gli oneri per l'esercizio di supplenza di questa funzione diagnostica e trattamentale.

Infine un'ultima criticità attiene alla fase trattamentale in ordine ai tempi e ai costi. La razionalizzazione e l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse da perseguire non deve far venire meno trattamenti caratterizzati dall'appropriatezza e accompagnati da monitoraggio continuo.

In conclusione, si tratta di tenere conto del fatto che il Servizio Tutela Minori e Famiglia interseca diversi sistemi: quello politico amministrativo, quello sociale, quello sanitario, quello giudiziario, quello educativo scolastico e infine quello comunicativo e dei mass media e ognuno di questi sistemi ha una propria rappresentazione cognitiva ed emotiva dell'universo minorile che devono trovare un punto d'incontro per poter operare, perché solo una visione comune può permettere di provare ad affrontare con qualche successo le problematiche che affronta.

Titolarità giuridica dell'intervento sul minore.

La scelta effettuata dalle Amministrazioni Comunali soci dell'Azienda è quella di mantenere in capo al **Comune** (nell'accezione del Comune di residenza del minore) la titolarità giuridica degli interventi su minori soggetti a provvedimenti civili, amministrativi e penali. In particolare si tratta di:

- Interventi per minori soggetti a provvedimenti civili (salvo adozione nazionale e internazionale funzione ancora in gestione all'ASL), amministrativi e penali (per quanto di competenza), compresi gli interventi di assistenza e recupero dei minori.
- Interventi di protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita, attraverso l'affido familiare, consensuale e non (funzione attualmente gestita dall'Ufficio di Piano in convenzione con l'Azienda Speciale di Castano).

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha competenza istituzionale e titolarità giuridica:

- su tutte le funzioni ad alta integrazione sociosanitaria (essenzialmente le funzioni consultoriali, riferite alla L. 405/1975 e alla L. 194/1978).
- sugli interventi di protezione del minore in stato di abbandono e di tutela della sua crescita, attraverso l'adozione nazionale ed internazionale.
- su tutte le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica (anche attraverso strutture accreditate, in particolare l'Unità Operativa di neuropsichiatria infantile ed adolescenziale UONPIA), sui minori e sulle famiglie affidatarie; sui minori soggetti a provvedimenti penali (per quanto di competenza); prevenzione ed interventi psicodiagnostici, psicoterapeutici e di assistenza per minori vittime di abuso, secondo le indicazioni del già citato DPCM 29.11.2001 e s.m. e i.

All'**Azienda** viene chiesto di riorganizzare i Servizi tutela minori esistenti al fine di garantire un supporto tecnico specialistico di II° livello all'esercizio delle funzioni di tutela dei minori, come di seguito declinato.

Servizio Tutela Minori e Famiglia (STMF)

Competenza tipologica

La definizione tipologica dell'intervento assegnato alla competenza del riorganizzato Servizio Tutela Minori e Famiglia (di seguito STMF) affidato all'Azienda attiene, come detto precedentemente, all'area del maltrattamento, dell'incuria, dell'abbandono, dell'abuso e all'area penale.

Questa area necessita di essere precisata alla luce delle evidenze normative e scientifiche ormai acquisite.

L'OMS definisce abuso e maltrattamento nei confronti di minori *"tutte le forme di cattiva salute fisica ed emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità, nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere"* (WHO, World Report on Violence and Health, 2002).

Il maltrattamento, che può concretizzarsi in una condotta attiva o passiva, assume poi diverse tipologie e caratteristiche che sinteticamente così si enucleano:

1. *Patologia delle cure* che viene declinata in incuria vera e propria, discuria (cure fornite in modo distorto) e ipercura;
2. *Maltrattamento fisico.*
3. *Maltrattamento psicologico.*
4. *Violenza assistita intrafamiliare.*
5. *Abuso sessuale.*

Oltre a questi interventi il STMF dovrà occuparsi di minori autori di reati e sottoposti a misure limitative o restrittive della libertà personale.

Competenza funzionale e relativo modello organizzativo.

Come già evidenziato nel citato "*Studio di fattibilità del Progetto del Servizio tutela minori e famiglia dei Comuni del Distretto di Magenta*", le modalità organizzative dei due Servizi attualmente operanti sul territorio, pur avendo dimostrato una buona capacità di risposta ai bisogni, non sono esportabili tout court nel nuovo STMF, almeno per quanto attiene l'architettura organizzativa.

Il posizionamento strategico nella rete dei soggetti/istituzioni operanti nell'area minorile ed il modello organizzativo scelto per il STMF è quello di essere un Servizio che ha le seguenti caratteristiche:

1. prevede di occuparsi specificatamente del maltrattamento e abuso dell'infanzia e dell'area penale minorile.

2. prevede la creazione di un'équipe specialistica pluriprofessionale. composta da un numero adeguato di professionisti da definire

Come già evidenziato nel citato Studio di fattibilità elaborato dall'Azienda, cruciale è l'identificazione del Responsabile del STMF, in quanto dovrà rispondere del raggiungimento degli obiettivi assegnati, organizzare e definire le priorità operative del Servizio, rispondere di tutti i procedimenti amministrativi in carico al servizio e supportare gli operatori, facendo sintesi nel processo decisionale, soprattutto nelle situazioni più complesse. Inoltre sarà l'interfaccia della Direzione generale dell'Azienda per la definizione degli obiettivi del Servizio, e per costruire e condividere la responsabilità del budget del servizio, dovrà costruire e mantenere la mappa di interconnessione con tutta la rete dei servizi sul territorio, ivi compresi i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

3. prevede che l'équipe unica dovrà articolarsi funzionalmente in mini - équipe territoriali, definite sulla base di parametri riferiti alla popolazione minorile presente ed ai carichi di lavoro.

Tutto ciò per permettere di avere degli interlocutori del STMF fissi, salvo particolari esigenze o emergenze, favorendo una maggior integrazione con gli operatori del territorio. Una prima ipotesi potrebbe attestarsi su 3/4 mini-équipe territoriali

composte da uno o più psicologi, assistenti sociali, educatori in ragione dei parametri precedentemente citati.

4. prevede che la competenza specialistica delegata all'Azienda si esprima con l'attivazione di un Servizio di II° livello, il STMF, che svolga le funzioni della **valutazione** e/o rivalutazione, del **trattamento** e delle dimissioni con il passaggio della presa in carico del minore ai Servizi I° livello, nonché nella funzione di **consulenza**, su richiesta, nell'ambito delle competenze assegnate. ;

La **valutazione** è definibile come quel processo che permette di qualificare l'entità del danno subito dal minore a causa della situazione traumatica che ha vissuto, i fattori individuali e relazionali pregiudizievoli e i fattori protettivi degli adulti e la conseguente possibilità di ripristino delle condizioni di benessere del minore

Le funzioni operative di **valutazione**, diagnostica e prognostica, prende avvio dalla trasmissione formale da parte dei Comuni del Provvedimento dell'autorità requirente o giudicante all'Azienda.

La **valutazione** e/o rivalutazione, la prima delle funzioni operative, è anzitutto orientata dai quesiti contenuti nel Decreto emesso dalla Autorità giudiziaria e funzionale al trattamento, e comprende la raccolta di informazioni, compresa la documentazione depositata in tribunale, la formulazione di una diagnosi psicosociale e relativa prognosi, nonché una conseguente proposta d'intervento.

Il STMF, servizio di II livello, acquisisce tutte le informazioni dai servizi socio – educativi del territorio coinvolti nella situazione indicata nel Decreto.

In particolare coinvolge il Servizio sociale comunale:

- nei casi noti, per il passaggio delle informazioni ed il confronto sulle situazioni utili alla valutazione;
- nei casi non noti, per il passaggio delle informazioni dal STMF al Servizio Sociale successivamente chiamato ad intervenire sul minore e sulla famiglia, in quanto residente in quel territorio;
- in tutte le situazioni, per la conoscenza delle risorse territoriali che possono essere attivate nel quadro propositivo della valutazione.

La modalità privilegiata di coinvolgimento del Servizio Sociale Comunale è la partecipazione dell'Assistente sociale designato dal Comune e referente dei minori alle équipe del STMF responsabile della valutazione all'inizio del processo per un confronto sulle situazioni note sul mandato dell'Autorità giudiziaria e alla fine per una valutazione complessiva sulle proposte d'intervento. Nella valutazione il STMF, qualora diverga dalle osservazioni e proposte d'intervento del Servizio Sociale Comunale da conto delle valutazioni difformi, motivandone le ragioni.

Sarà compito del Responsabile del STMF coinvolgere il Responsabile del Servizio Sociale in tutte quelle situazioni che richiedono tempestivi interventi e che per la loro complessità possono avere delle ricadute sulla responsabilità del Sindaco, quale Tutore del minore.

La partecipazione dell'Assistente Sociale all'èquipe sarà opportunamente concordata sulla base della disponibilità del Servizio Sociale Comunale.

Inoltre il STMF coinvolge/ acquisisce informazioni dagli altri servizi quali: le scuole di ogni ordine e grado, il SERT ed il CPS in presenza di patologie specifiche, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, i consultori, l'UONPIA ecc.

A S C S P - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it

Per la parte **diagnostica**, il STMF si avvale dei servizi specialistici della ASL della Provincia di Milano 1 per:

- tutte le funzioni ad alta integrazione socio sanitaria. In particolare le funzioni consultoriali quali: assistenza alla famiglia, alla maternità attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche e riabilitative (l. n 405/75, n. 194/78 ecc);
- la protezione del minore in stato di abbandono e gli interventi di tutela sociosanitaria;
- tutte le prestazioni medico – specialistiche, psicoterapiche, di indagine diagnostica (anche attraverso strutture pubbliche o private accreditate, in particolare la Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile UONPIA) sui minori e famiglie affidatarie, sui minori soggetti a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale (per quanto di competenza) e prevenzione ed interventi psicodiagnostici per minori vittime di abuso.

Queste competenze, che devono essere garantite dalla ASL della Provincia di Milano 1, sono contenute nell'allegato n 1 rif. 2G e nell'allegato 1 C Macro livello "Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare" del DPCM 29.11.2001 e s.m. e i. recante Livelli essenziali di Assistenza (LEA)

Dovrà quindi essere aperto un confronto con la ASL della Provincia di Milano 1, sfociante in un Protocollo d'intesa, finalizzato a regolamentare le modalità ed i tempi di fornitura di questi interventi. Soprattutto dovrà svilupparsi una modalità di collaborazione che si caratterizzi come una "consulenza strutturata", cioè la possibilità di costruire un rapporto, sia pure consulenziale, che contempra un confronto sulle situazioni.

La valutazione, che risponde al Decreto e che costituisce il supporto all'Autorità giudiziaria per le decisioni di competenza, comprende quindi:

- a. una valutazione psico-sociale e relazionale sul minore e sulla famiglia;
- b. una psico-diagnosi sui rischi e/o sui danni subiti dal minore;
- c. una valutazione delle capacità genitoriali, ed in particolare dei fattori protettivi e quelli pregiudizievoli che agiscono nella relazione con minore;
- d. un'analisi della rete parentale e delle risorse formali e informali su cui può contare la famiglia;
- e. un'indicazione prognostica e le proposte d'intervento a tutela e favorenti il ripristino, qualora possibile, di condizioni di crescita accettabili per il minore.

La responsabilità della valutazione, costruita con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori implicati nel caso, è del STMF che la sottoscrive e la trasmette all'Amministrazione Comunale che ha richiesto l'intervento. Il Comune ritrasmette successivamente la valutazione a cura del Responsabile del Servizio sociale comunale, al STMF che a sua volta la trasmette al Pubblico Ministero (PM) o Tribunale per i minorenni TM in ragione di chi ha emesso il provvedimento. La ritrasmissione della valutazione costituisce condivisione, per quanto di competenza, della proposte d'intervento formulate.

Il **trattamento** comprende gli interventi finalizzati a ristabilire condizioni accettabili di benessere per il minore con i suoi genitori (o almeno 1 di essi), qualora in grado di essere responsabili rispetto ai loro figli.

La valutazione prognostica delle capacità genitoriali orienta la finalità del trattamento:

- se la prognosi è positiva: il trattamento mirerà a sostenere il bambino nella elaborazione del trauma, e a ricostruire un'integrità psichica e relazionale e ad

A S C S P - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it

aiutare i genitori a percepirsi e ad agire come soggetti sufficientemente responsabili della protezione e dell'accudimento;

- se la prognosi è negativa: il trattamento mirerà sempre a sostenere il bambino nella elaborazione del trauma e a ricostruire un'integrità psichica, ma a favorire la sostituzione dei referenti relazionali e l'elaborazione della perdita; per i genitori l'intervento mirerà a permettere il distacco dal figlio e se possibile, attivare un percorso terapeutico rispetto alle loro problematiche individuali.

La fase del **trattamento**, già abbozzata nelle proposte contenute nella valutazione, condizionata dalla valutazione prognostica sui genitori, prende anch'essa avvio dal decreto del Tribunale per i minorenni.

Compete al STMF, in qualità di servizio di II livello, la predisposizione di un programma d'intervento unitario individualizzato che sarà composto da tutte le progettualità elaborate dai diversi servizi ed unità di offerta coinvolte. I diversi interventi dovranno essere coerenti con il programma individualizzato elaborato dal STMF, che ne è il responsabile, e che effettuerà i monitoraggi e le verifiche necessarie informando, i Comuni, il TM (a richiesta comunque periodicamente) dello svolgimento del progetto (obiettivi, modalità, tempi e costi). In particolare il STMF garantirà un flusso informativo trimestrale con il Servizio Sociale del Comune in ordine ai minori del proprio territorio in carico e una comunicazione tempestiva in caso di significative variazioni. Sarà cura del STMF, nella fase di trattamento, di valorizzare tutte le risorse formali ed informali presenti sul territorio avendo sempre chiaro di coniugare appropriatezza dell'intervento/costi. Gli interventi comprendono l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Minori (ADM), il sostegno psico-sociale al minore e alla famiglia, il trattamento psicoterapico, l'inserimento in Centri semiresidenziali o residenziali, l'utilizzo dello Spazio Neutro, l'attivazione di interventi di mediazione ecc. Nelle situazioni afferenti all'area penale minorile il percorso valutativo e terapeutico dovrà essere attento a garantire al minore un'adeguata protezione e sostegno al percorso giudiziario.

La consulenza si svolgerà nella competenza istituzionale specifica delegata all'Azienda in correlazione con le altre competenze istituzionali in capo ai consultori, all'UONPIA, al Sert e al Centro psico – sociale.

Il setting consulenziale presuppone:

- una richiesta formalizzata di consulenza, da parte di operatori di enti locali, della scuola o di altre agenzie;
- una preliminare valutazione della competenza ad effettuare la consulenza da parte dell'Azienda in ordine alla tipologia degli interventi delegati;
- dei colloqui condotti presso il Servizio Tutela minori e famiglia
- una restituzione del lavoro di consulenza con proposte operative.

La consulenza fornita dal STMF non presuppone alcuna presa in carico né del minore né della sua famiglia.

5. prevede la predisposizione di uno o più protocolli operativi con i servizi implicati nella tutela minore, nonché le scuole e l'autorità giudiziaria, finalizzati a condividere procedure e modalità di reciproca collaborazione.
6. prevedere una supervisione anche a valenza clinica e legale per le situazioni complesse che supporti l'operatività degli operatori;

A S C S P - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it

7. prevede il coinvolgimento nella progettualità dell'intervento sul minore della figura del educatore.

L'importanza della presenza di una figura nella fase di valutazione: un'osservazione pedagogica strutturata, complementare alle osservazioni degli alti professionisti, maggiormente orientata su altre aree del parenting. Un'osservazione che sia centrata sulla relazione genitore – bambino nella concretezza dell'agire quotidiano e nell'ottica da una parte di restituire legittimità e voce ad ogni vissuto emotivo del bambino e dall'altro a valutare i fattori di pregiudizio e i fattori protettivi presenti nella relazione educativa;

- nella fase di trattamento: la sua partecipazione all'equipe e, quindi la conoscenza acquisita del minore, che gli permette di partecipare alla costruzione ed al monitoraggio del programma individualizzato di intervento sul minore e sulla famiglia; un intervento mirato ad azioni di *advocacy e di empowerment*, direttamente orientato al minore

Tali educatori dovranno avere una comprovata competenza specifica nell'area minorile.

8. prevede una funzione di sistema che fornisca una raccolta dati e un monitoraggio dei fenomeni di maltrattamento e abuso nonché dei reati commessi dai minori che vada a arricchire il un sistema informativo della rete dei servizi dedicati ai minori.

Questi dati saranno utili alle Amministrazioni Comunali per la programmazione delle politiche sociali minorile di loro competenza.

Inoltre, sarà fornito un report gestionale annuale con i dati di gestione e previsionali in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio, come è prassi di questa Azienda per gli altri servizi.

Questo report, nel tempo, dovrà contenere un profilo della qualità del servizio e il processo di costruzione di un sistema di valutazione attraverso l'elaborazione di indicatori di qualità e strumenti di rilevazione, sia per dar conto della qualità erogata sia per sviluppare un apprendimento interno teso a miglioramento continuo.

In questa prima fase. atteso che la gestione permetterà di definire opportuni indicatori di efficienza e dei efficacia, si può assumere un indicatore di *outcome* quale quello dell'appropriatezza. Si potrebbero individuare tre items per valutarlo che sono:

- logicità e congruenza degli interventi proposti con le richieste contenute del Decreto dell'AG e i bisogni rilevati;
- coerenza tra i tempi di risposta e la complessità della situazione;
- grado di condivisione relazionale degli interventi e del processo.

Fase di transitoria.

Descritto il modello del STMF occorre definire le modalità di transizione delle situazioni attualmente in carico ai due Servizi Tutela Minori e Famiglia di Magenta e di Corbetta, e delle relative risorse, all'istituendo Servizio dell'Azienda. La scadenza della Convenzione tra i Comuni per la gestione associata e l'accordo tra il Comune di Magenta e Ossona è fissata al 31.12.2009. Si tratta quindi di recuperare il tempo perso e procedere celermente alla definizione della fase transitoria. L'Azienda utilizzerà quindi

A S C S P - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it

i dati forniti dai Responsabili delle due Tutele esistenti anche per la definizione di un preventivo di spesa riservandosi la facoltà di aggiornare le previsioni decorsi i primi sei mesi di gestione.

Pertanto si propone di:

- richiedere la delega per esercizio delle funzioni di cui al presente atto per la durata minima di 5 anni, sia per la complessità della riorganizzazione dei due Servizi esistenti sia per garantire un minimo di continuità d'intervento dell'STMF;
- avvalersi, se i Comuni confermano la loro disponibilità, delle Sedi attualmente in essere rinviando ad una verifica dopo il primo anno di gestione;
- avvalersi del personale attualmente esistente, con esclusione della funzione di coordinamento, nella quantità riportata nel Piano economico previsionale allegato, con la situazione contrattuale in essere o altre previste dalla normativa vigente;
- esperire una procedura di selezione pubblica per l'individuazione del Responsabile del STMF;
- formulare il Piano economico previsionale triennale allegato (allegato n. 1) sulla base dei costi storici forniti dai Responsabili dei servizi già in essere. In particolare, atteso che si procederà a formalizzare con la ASL Provincia di Milano 1 un accordo teso ad ottenere le psico-diagnosi, il costo indicato da Magenta e Ossona è già stato decurtato di questa funzione prima svolta all'interno del servizio. Si ritiene necessario prevedere in via prudenziale un monte ore aggiuntivo per gli psicologi destinato a sopperire eventuali situazioni complesse e urgenti;
- valorizzare dell'impegno economico, sulla base degli standard gestionali forniti, che sono:
 - a. 1 psicologo, di norma, ogni 60 casi,, comunque con un tempo preventivato di norma pari a 30 minuti/settimana/minore. Si prevede che almeno 1 o 2 psicologi debbano avere una preparazione psicoterapica. Si prevedono 10 casi più complessi o che richiedono valutazioni urgenti in ragione dei quali il monte ore necessario viene incrementato con un previsione di 100 ore annue.
 - b. 1 assistente sociale, di norma, con 40 minuti/settimana/minore.
 - c. i casi di riferimento forniti sono: Anno 2009 = n. 340; Anno 2010=n. 360; Anno 2011= n 380
 - d. Questi parametri saranno utilizzati, di norma, per l'incremento delle ore del personale impegnato nel STMF all'aumento del numero dei casi seguiti.

Ore operatori annue	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
	<i>n. casi</i>	<i>h/annue</i>	<i>n. casi</i>	<i>h/annue</i>	<i>n. casi</i>	<i>h/annue</i>
Ass. Sociale 40' /sett/ minore	340	10.427	360	11.040	380	11.653
Psicologo 30' /sett/ minore	340	7.820	360	8.280	380	8.740
Psicologo urgenza		100		100		100

- procedere ad una puntuale verifica della fase dell'intervento delle singole situazioni attualmente in carico alle due tutele in collaborazione con il Comune titolare della responsabilità giuridica del minore, al quale sarà fornito relativo riscontro;
- proporre il pagamento di quanto dovuto all'Azienda suddividendo l'importo preventivato con la cadenza sotto riportata:
 - entro il 28 febbraio dell'anno in corso: 30%;
 - entro 30 giugno: 30% ;
 - entro 30 settembre 30%;
 - entro 30 gennaio 10% con rendicontazione n. casi anno precedente e relativo saldo positivo o negativo;
- Eventuali costi d'avvio non preventivati o aumenti dei costi significativi imprevisi durante l'anno saranno comunicati e di conseguenze verrà concordato il saldo e le relative incidenze sui pagamenti trimestrali non ancora scaduti.

Il Supervisore Tecnico Scientifico
Prof. Carlo Mario Mozzanica
Firmato

Il Direttore Generale
Marco Noli
Firmato


PIANO ECONOMICO PREVISIONALE SERVIZIO MINORI 2010 - 2012
Standard gestionale 25'/sett/min per psicologo e 35' sett/min per assistente sociale

SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA			
Personale e spese correlate	Previsione 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
<i>Responsabile di Servizio (livello 1 CCNL Uneba)</i>	€ 60.907,81	€ 61.821,84	€ 61.858,40
Assistenti Sociali a tempo pieno con monte h/annuo definito precedentemente con contratto somministrazione lavoro 22,66 €/h	€ 200.654,30	€ 212.815,17	€ 218.895,60
Personale amministrativo 10h/sett 4° Livello Uneba	€ 8.803,57	€ 9.067,68	€ 9.339,71
rimborso spese vive di viaggio missione	€ 1.100,00	€ 1.111,00	€ 1.127,67
rimborso buoni pasto al personale	€ 3.000,00	€ 3.030,00	€ 3.075,45
Assicurazione RCT/O	€ 2.000,00	€ 2.020,00	€ 2.040,20
TOTALE SPESE DI PERSONALE E CORRELATE	€ 276.465,68	€ 289.865,69	€ 296.337,03
Acquisti			
Cancelleria	€ 600,00	€ 606,00	€ 612,06
Acquisto materiali	€ 500,00	€ 505,00	€ 510,05
Acquisizioni economali	€ 250,00	€ 252,50	€ 255,03
TOTALE SPESE PER ACQUISTI	€ 1.350,00	€ 1.363,50	€ 1.377,14
Prestazioni di servizi			
Psicologi in rapporto libero professionale con monte ore precedentemente definito al costo orario di € 34,60	€ 222.305,00	€ 235.568,33	€ 242.200,00
Noleggio Fotocopiatore	€ 648,00	€ 654,48	€ 661,02
Utenze telefoniche	€ 6.000,00	€ 6.060,00	€ 6.120,60
Altre utenze	€ 3.000,00	€ 3.030,00	€ 3.060,30

Spese per formazione/supervisione	€ 10.000,00	€ 10.100,00	€ 10.201,00
Pulizia e mantenimento sedi servizio	€ 16.000,00	€ 16.160,00	€ 16.321,60
<u>TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>	<u>€ 257.953,00</u>	<u>€ 271.572,81</u>	<u>€ 278.564,52</u>
Altre spese			
Spese indirette e ribaltate dell'Azienda	€ 15.000,00	€ 15.150,00	€ 15.301,50
Spese postali e di notifica	€ 2.000,00	€ 2.020,00	€ 2.040,20
<u>TOTALE ALTRE SPESE</u>	<u>€ 17.000,00</u>	<u>€ 17.170,00</u>	<u>€ 17.341,70</u>
Valorizzazioni Attuali Sedi	<u>€ 12.000,00</u>	<u>€ 12.000,00</u>	<u>€ 12.000,00</u>
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA</u>	<u>€ 564.768,68</u>	<u>€ 591.972,00</u>	<u>€ 605.620,39</u>

Casi	330	350	360
Costo medio utente	€ 1.711,42	€ 1.691,35	€ 1.682,28

NB. Il STMF è finanziato in quota parte dal FNPS che dovrà essere determinato in sede di programmazione annuale zonale. Tale contributo riduce la quota a carico di ogni singola Amministrazione.



“ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 1, L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA e L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.”

tra

l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, con sede legale in Legnano (MI) Via Savonarola 3, e sede amministrativa in Magenta (MI) Via Al Donatore di Sangue, n. 50, C.F. e P. IVA 12313930153, nella persona del Direttore Generale Dott. Giorgio Scivoletto,

e

l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano con sede legale in Legnano (MI) Via Papa Giovanni Paolo II, C.F. e P.IVA 12313480159 nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Carla Dotti

e

l’Azienda Speciale Consortile e Servizi alla Persona alla Persona con sede in Magenta (MI) Via Dante,2 P.IVA 04956380960 nella persona del Presidente Dr. Pacifico Portaluppi

Premesso che:

L’attuale situazione dei minori, degli adolescenti, dei giovani e delle famiglie necessita, nell’approccio e nella presa in carico, di competenze multidisciplinari sia dal punto di vista istituzionale che funzionale, nel rispetto delle competenze specifiche di ogni attore coinvolto;

i principi cui si debbono ispirare gli attori istituzionali coinvolti sempre nel rispetto delle competenze specifiche di ognuno, devono tendere a :

- a. valorizzare le competenze presenti e potenzialmente sviluppabili dal minore e dalla sua rete familiare;
- b. valorizzare tutte le risorse formali ed informali del territorio finalizzate a garantire la vicinanza del minore al proprio territorio quando tutto ciò non costituisce pregiudizio per il minore stesso;
- c. valorizzare l’unitarietà dell’intervento quale obiettivo condiviso da tutti i servizi che intervengono;
- d. valorizzare la continuità dell’intervento avviato dai servizi in un procedimento di tutela ma che può proseguire al termine del percorso tutelare, su richiesta della famiglia

CB

Scivoletto

Vista la normativa di riferimento:

- Legge 4 maggio 1983 n. 184 (e successive modifiche ed integrazioni) Diritto del minore ad una famiglia ”

- Legge 3 agosto 1998 n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 " Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria" dispone che le ASL tutelano la salute dei cittadini garantendo il livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale;
- Legge 31 dicembre 1998 n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri"
- la Legge Regionale 6 dicembre 1999 n. 23 recante "Politiche regionali per la famiglia" prevede che la Regione garantisca il principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche , restando comunque a queste ultime l'onere economico dei servizi sanitari e socio assistenziali secondo la normativa vigente;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali"
- Il DPCM 14 febbraio 2001, recante ""Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie", nonché il DPCM 29 novembre 2001 s.m.i. recante " Definizione dei Livelli essenziali di assistenza", all'allegato n. 1 rif. 2 G e nell'Allegato 1 C Macro livello "Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare" prevede che compete alle ASL garantire:
 - Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche e riabilitative;
 - Attività assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche
 - protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni;
 - interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi;
- Circolare della Regione Lombardia 17 dicembre 2003 n. 42 recante "Competenze in merito agli oneri per minori inseriti in strutture residenziali ed in affido familiare" che definisce in capo all'Ente Locale di residenza dell'esercente la potestà genitoriale la competenza dell'assunzione degli oneri derivanti dal collocamento di minori in comunità e in affido familiare.
- la Legge Regionale 14 dicembre 2004 n. 34 recante "Politiche regionali per minori" prevede:
 - all'art. 4 l'attribuzione ai Comuni delle funzioni inerenti i servizi sociali rivolti ai minori, che le esercitano in forma associata a livello di ambito territoriale, nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;

B

Santeramo

- all'art. 6, comma 1, lett. b che la rete dell'offerta sociosanitaria rivolta al minore è composta dalle "attività, ivi compresa la mediazione familiare, svolta dai consultori familiari e adolescenziali";
- l'art. 7, comma 2, lett. f che la rete dell'offerta sanitaria rivolta a minori prevede "interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapico di minori vittime di abusi";
- la d.g.r. 23 dicembre 2004 n. VII/20100 recante "Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza" definisce i principi, le azioni richieste e riporta nell'allegato B. "I Fondamenti giuridico legali in materia di maltrattamento e abuso", ed in particolare al punto 1.3 "La normativa sull'organizzazione dei servizi" richiama i Livelli essenziali di assistenza. Detta circolare specifica che "per valutazione si intende l'insieme delle diverse operazioni diagnostiche e prognostiche che concorrono ad accertare la sussistenza e le caratteristiche di una situazione pregiudizievole per il minore e a definire il quadro socio sanitario ed educativo del minore, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive" e precisa che :
 - 1) A carico del Servizio Sanitario Nazionale (100%) sono le prestazioni medico specialistiche, psicoterapiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive ed affidatarie;
 - 2) A carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, compresa l'indagine sociale sulle famiglie; l'accoglienza in comunità educativa o familiare;
 - 3) A carico del Servizio Sanitario Nazionale (100%) gli interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapico dei minori vittime di abuso";
- la Circolare della Regione Lombardia n. 7 del 22 novembre 2007 recante "Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali" al punto B definisce "Le competenze istituzionali" dei Comuni, delle ASL e delle Aziende Ospedaliere (UO.NPIA):
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" nel quadro dei principi in essa contenuti, ha definito che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle Unità di Offerta sociale e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
 - a) i comuni singoli ed associati, le provincie, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende dei servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico
 - b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà
 - c) i soggetti di terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
- la d.g.r. 19 marzo 2008, n. VII/6861 recante "Linee d'indirizzo regionale per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in attuazione del PSSR 2007 – 2009" alla voce Rapporto tra i servizi di NPIA e le altre Istituzioni evidenzia come i Servizi di NPIA si pongono come interlocutori essenziali nella rete dei servizi ed hanno il compito di analizzare e prendere in carico i bisogni dei minori disabili o con

CS
f. d. m.

problemi neuropsichici. In particolare nell'ambito della tutela del minore i Servizi NPIA viene frequentemente interpellato per svolgere consulenze tecniche o per mettere in atto interventi terapeutici in situazioni in cui si sospettano o sono perpetrati reati d'abuso o di maltrattamento;

- l'allegato n. 1 del Piano sociale di Zona 2009 – 2011 dell'Ambito distrettuale n 6 – Magenta, recante "L'integrazione socio sanitaria nella programmazione zonale" prevede percorsi operativi, con il concorso delle specifiche competenze sociali e sanitarie, che assicuri la presa in carico integrata dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed il potenziamento ed ampliamento degli interventi già in essere nel campo della prevenzione e del trattamento delle situazioni di abuso sessuale;
- il documento "Servizio Tutela Minori e Famiglia" approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Azienda Speciale Consortile Servizi Persona del 20 novembre 2009 nel quale viene delegata all'Azienda Speciale Consortile la funzione di tutela minori attraverso la costituzione di un unico Servizio Tutela Minori e Famiglia;
- la delibera n. 54 del 30.11.2009 del Consiglio Comunale di Casorezzo che ha approvato il conferimento del servizio tutela minori e famiglia all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona autorizzando la Giunta Comunale alla definizione dei rapporti contrattuali definiti con il successivo Contratto di servizio (Scrittura privata Rep. N 155 del 23.03.2010);

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Oggetto dell'intervento

Il presente Accordo di programma regola i rapporti tra l'ASL della Provincia di Milano 1, l'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano e l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona con riferimento alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali nell'area minori in condizione di potenziale pregiudizio o soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 2. Prestazioni garantite dall'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona a cui è stata delegata dai Comuni la funzione della tutela minori, con esclusione degli interventi relativi alle famiglie adottive e affidatarie, compete la presa in carico del minore e della sua famiglia ed in particolare:

- la valutazione psico sociale educativa dei minori e delle famiglie integrata con le valutazioni predisposte dai servizi specialistici;
- gli interventi psico sociali educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie e la responsabilità della predisposizione del progetto d'intervento, in accordo con i Comuni e i servizi specialistici sanitari intervenuti nelle situazioni, nel quale sono indicate tutte le risorse territoriali attivate, compreso gli interventi educativi e, nei casi che necessitano, l'accoglienza nelle famiglie affidatarie, nelle comunità educative/ familiari;

Manenti

In particolare al Servizio Tutela Minori e Famiglia (STMF), in un'ottica di integrazione sociosanitaria, compete la responsabilità complessiva del progetto di intervento, in accordo con i Comuni titolari della funzione della tutela minori, anche in relazione alle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3. Prestazioni di cui ASL si rende garante

L'ASL della Provincia di Milano 1 si impegna a garantire:

- le prestazioni ad alta integrazione sociosanitaria (funzioni rientranti essenzialmente nelle competenze consultoriali);
- le prestazioni ad alta integrazione sociosanitaria per le situazioni di famiglie multiproblematiche con soggetti con dipendenza e patologie psichiatriche (funzioni rientranti essenzialmente nelle competenze del SERT / NOA e CPS);
- la protezione del minore in stato di abbandono e la tutela della sua crescita attraverso l'adozione nazionale ed internazionale;
- le prestazioni medico – specialistiche, psicoterapiche, di indagine diagnostica, sui minori soggetti a provvedimenti penali (per quanto di competenza);
- la prevenzione e gli interventi psicodiagnostici, psicoterapici per i minori vittime di abuso.

Art. 4. Prestazioni medico – specialistiche e psicoterapiche e diagnostiche nella tutela minori

Le parti convengono che, nello specifico della attività, per i minori soggetti a provvedimenti civili, amministrativi e penali dell'Autorità giudiziaria,

l'area medico specialistica e psicodiagnostica comprende:

- valutazione diagnostica e prognostica sulle caratteristiche di personalità dell'adulto e/o minore;
- valutazioni diagnostica e prognostica sulle condizioni psicoevolutive del minore;
- valutazione diagnostica e prognostica sulla natura e qualità della relazione psico-affettiva tra il minore e gli adulti;
- valutazione diagnostica e prognostica della capacità genitoriale;
- sostegno psicologico e psicoterapia per il minore;
- sostegno psicologico e psicoterapia dell'adulto, della coppia e/o della famiglia.

Nello specifico:

all'ASL della Provincia di Milano 1 compete l'attività psicodiagnostica e di sostegno sull'adulto che sarà svolta dai Consultori familiari pubblici o dai SERT-NOA in base alle specifiche situazioni

ai Servizi dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano compete l'attività psicodiagnostica, di sostegno psicologico e di terapia sui minori.

La collaborazione con il Servizio SERT/NOA per le famiglie con problematiche di dipendenza e oggetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile sarà attivata secondo le modalità operative del Progetto Mosaico, che prevede la possibilità di valutare in modo collegiale le situazioni di potenziale pregiudizio, attivando i servizi sociali di base e le diverse competenze specialistiche, se necessarie.

La collaborazione con il CPS per le famiglie con problematiche di tipo psichiatrico e oggetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile sarà attivata secondo le modalità

GA
furlan

previste dall'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, mettendo a frutto le procedure previste dall'accordo sopra citato e riferito alle problematiche legate alla condizione di dipendenza.

Per i minori, oltre agli interventi precedentemente delineati, ove si renda necessario l'inserimento in Comunità Terapeutiche si fa riferimento alle modalità attualmente in uso.

Art. 5. Modalità di attivazione dei servizi specialistici

Il **STMF**, nella fase di valutazione, dopo aver ricevuto il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, procede:

- 1. se trattasi di interventi psicologici, sociali e/o educativi** ad informare i genitori del minore dei contenuti del provvedimento e degli interventi che verranno attivati.
Nella realizzazione di questi interventi il STMF potrebbe ravvisare la necessità di effettuare una valutazione psicodiagnostica, anche se non prescritta esplicitamente dal decreto del Tribunale per i Minorenni, in tal caso può farne richiesta ai servizi specialistici, motivandone le ragioni. Qualora l'ASL o L'Azienda Ospedaliera non rilevino l'obbligo o la necessità di effettuare quanto richiesto ne danno comunicazione motivata al STMF entro 10 giorni.
- 2. qualora siano previsti interventi di valutazione psicodiagnostica e/o di trattamento psicologico e/o incarichi sanitari e socio sanitari**, a convocare un incontro congiunto con i referenti del Consultorio familiare territorialmente competente e la UONPIA, con lettera/fax/email indirizzata al referente individuato. Tale riunione deve avvenire nei tempi utili al rispetto dei termini fissati dall'Autorità Giudiziaria preferibilmente presso la sede della STMF. Nell'incontro verrà predisposto il cronoprogramma di lavoro, i rispettivi interventi e mansioni. Nei casi necessari a quest'incontro parteciperanno anche il CPS, il SERT e il NOA, in base alle rispettive competenze.

Al termine del percorso di valutazione, qualora la situazione lo richieda, si prevede un incontro fra tutti i servizi coinvolti per consentire una sintesi condivisa della situazione finalizzata a stabilire le successive modalità d'intervento, fermo restando la restituzione scritta da parte dei servizi sanitari specialistici delle attività diagnostiche effettuate.

Qualora le situazioni lo richiedano possono essere convocate riunioni intermedie tra i servizi coinvolti, anche se non previste dal cronoprogramma.

Art. 6. Tempistica degli interventi

Le parti convengono sulla necessità di garantire gli interventi sanitari e specialistici nei tempi definiti e concordati nella riunione finalizzata alla verifica delle informazioni e alla definizione dei percorsi e delle diverse modalità di presa in carico, fermo restando i termini previsti dall'Autorità Giudiziaria. Per questa ragione l'ASCSP trasmetterà con tempestività i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, evidenziando eventuali priorità ed urgenze. Di norma l'attività di valutazione, qualora richieda valutazione diagnostica del minore della sua famiglia, e eventuale accertamento dello stato di dipendenza da alcool e/o sostanze stupefacenti o altri accertamenti specialistici, si deve concludere entro 180 giorni.

Handwritten signature and initials: *Giuliana CD*

Art. 7. Monitoraggio dell'Accordo

Il presente Accordo sarà oggetto di monitoraggio a sei mesi e ad un anno per la verifica della sua funzionalità e l'eventuale integrazione nonché sviluppo di protocolli operativi di maggior dettaglio da integrare nel diagramma di flusso che già costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti individuano ciascuno un proprio referente al quale rivolgersi in caso di difficoltà nell'applicazione del presente accordo.

Le parti rinviando ad un successivo approfondimento le modalità più specifiche di attuazione degli interventi dei minori vittime di abuso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Legnano, - 9 FEB. 2012


IL Direttore Generale
ASL della Provincia di Milano 1
Dott. Giorgio Scivoletto



IL Direttore Generale
Azienda Ospedaliera ospedale Civile di Legnano
Dr.ssa Carla Dotti



Il Presidente
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona
Dott. Pacifico Portaluppi



Azienda Speciale Consortile
servizi alla Persona
Via Lario, 2 - 20013 Magenta
C.F. - P.I. 02780010969



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato 3

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona

Contratto di servizio STMF

Comune	Numero minori in carico per annualità						dato medio
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Arluno	35,91	30,88	38,87	46,39	53,92	64,37	45,06
Bareggio	59,27	53,82	52,91	65,35	66,67	80,33	63,06
Boffalora Sopra Ticino	4,02	8,95	13,09	9,46	10,85	10,00	9,39
Casorezzo	16,54	19,62	20,53	18,61	14,90	17,09	17,88
Corbetta	57,99	62,80	73,30	78,17	77,33	73,52	70,52
Magenta	57,95	61,09	61,21	66,88	66,48	74,51	64,69
Marcallo con Casone	14,56	13,67	18,36	16,58	15,15	15,95	15,71
Mesero	8,87	7,17	6,93	7,01	7,66	11,52	8,19
Ossona	8,57	12,35	20,16	15,45	18,23	16,48	15,21
Robecco Sul Naviglio	17,21	20,72	20,47	20,03	16,94	22,73	19,68
Santo Stefano Ticino	9,82	8,90	11,69	9,65	7,98	7,82	9,31
Sedriano	39,76	44,90	46,91	63,70	65,36	79,49	56,69
Vittuone	21,47	25,99	27,23	34,74	43,06	43,21	32,62
Totale	351,93	370,86	411,65	452,02	464,55	517,03	428,01

Voci di costo	budget 2021-2026
Risorse umane operanti nel servizio	
Responsabile del servizio, Assistenti Sociali, Psicologi	623.500,00
Sede del servizio	
Affitto, spese condominiali, utenze, ammortamento spese allestimento, pulizia, manutenzione	57.500,00
Attività formative	6.000,00
Beni e attrezzature per lo svolgimento delle attività	
Noleggi attrezzature ufficio, materiale di consumo	8.000,00
Servizi assicurativi	4.000,00
Servizi di supporto	
Direzione, amministrazione, legale, tecnico, informatico, fiscale, giuslavoristico	51.500,00
Altri costi generali aziendali	10.000,00

Totale (euro) **760.500,00**

Costo complessivo del servizio 760.500,00 (A)
 numero medio minori in carico al servizio 428 (B)
 tariffa massima annua a minore **1.776** (A):(B)

ASCSP - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Via Dante, 2 - 20013 Magenta - T. 02 9700711 - F. 02 970071239 - P.IVA 04956380960

amministrazione@servizipersona.it - www.servizipersona.it